



COMUNE DI CUNEO

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE
CONTRATTI E PERSONALE**

N. Proposta 366 del 17/03/2015

**OGGETTO: RICORSO AL TAR DEL LAZIO AVVERSO PROVVEDIMENTI
DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE INERENTI MINORI TRASFERIMENTI
ERARIALI - AFFIDAMENTO INCARICO -**

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

Il comma 730 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, intervenendo a modificare il testo dell'articolo 1, commi 380 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha previsto:

- l'istituzione di un Fondo di solidarietà comunale, in parte alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni;
- che l'ammontare di tale quota sia definito con D.P.C.M., su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali;
- che il medesimo D.P.C.M. stabilisca i criteri di formazione e di riparto del fondo, tenendo in conto una serie di criteri, tra i quali la «dimensione del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota base di spettanza comunale»; «la soppressione dell'IMU sulle abitazioni principali e dell'istituzione della TASI»; «l'esigenza di limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia».

A seguito di ulteriore riforma, apportata con decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, è stato inoltre previsto che il 10% dell'importo attribuito a titolo di fondo di solidarietà comunale è accantonato per essere redistribuito, con il suddetto D.P.C.M., tra i comuni sulla base delle capacità fiscali nonché dei fabbisogni standard approvati da apposita commissione tecnica paritetica.

La costituzione e ripartizione del fondo di solidarietà avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, previo accordo in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

A norma dell'articolo 1, comma 380-ter, così come introdotto dal comma 730 dell'articolo 1 della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014), a decorrere dall'anno 2014 il suddetto decreto stabilisce i criteri di formazione e riparto del fondo tenuto conto fra l'altro, della soppressione dell'IMU sulle abitazioni principali e dell'istituzione della TASI, oltre che dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'apposita clausola di salvaguardia.

Le assegnazioni pubblicate dal ministero sul proprio sito hanno comportato un'erogazione di risorse inferiori all'anno precedente di € 1.088.818,12 con una varianza del saldo netto tra assegnazione del fondo di solidarietà comunale e quota di gettito IMU da trattenere per alimentare il suddetto fondo pari al 150%.

In conclusione, i criteri di riparto usati dal ministero per ottenere le spettanze 2014 del fondo di solidarietà comunale, non paiono equi in quanto non hanno tenuto in giusta considerazione gli effetti dell'introduzione della TASI al fianco dell'IMU.

Sulla scorta di quanto sopra, la Giunta Comunale, con deliberazione n. 177 del 20 agosto 2014, ha autorizzato il Sindaco a proporre ricorso avanti il Tribunale amministrativo regionale competente.

In considerazione dell'assenza di idonee professionalità interne abilitate al patrocinio legale, occorre individuare un professionista al quale affidare la difesa legale dell'ente.

Per la natura della materia del contendere, la tipologia delle argomentazioni che sottendono la vertenza e la classificazione degli atti che costituiscono il presupposto per il provvedimento emesso, si ritiene opportuno individuare gli avvocati Marco Barilati e Pietro Piciocchi, con Studio in Genova - Via Corsica n. 21/18-20 - e Luca Gabrielli, con Studio in Roma - Via F. Nicolai n. 70/8 sc. B - che hanno dichiarato la propria disponibilità ad assumere l'incarico per un compenso presunto di € 11.034,00 oltre Iva e contributo C.P.A. nella misura di legge e degli eventuali esposti.

Dato atto che l'incarico in argomento viene affidato esclusivamente per la procedura *de qua* e non costituisce consulenza generica né attività continuativa o modalità organizzativa di servizio e che la spesa per onorari ed esposti risulta di modesta entità;

richiamato l'articolo 8 - Parte Speciale IX «Determinazione dei limiti, criteri e modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca ovvero di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione» - del vigente «Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi», che sottrae l'incarico professionale di cui sopra dall'ambito di operatività dell'articolo 7 - comma 6 - del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*»;

evidenziato che l'incarico di cui trattasi viene conferito ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e che, pertanto, non è sottoposto ai limiti di cui all'art. 1 - comma 173 - della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2014, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2015 è stato differito al 31 marzo 2014;

visto il vigente «Regolamento di contabilità»;

visto il combinato disposto dell'articolo 163, comma 1 e 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

dato atto che la spesa per sua natura non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;

visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 18 gennaio 2013 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi dirigenziali;

constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al dirigente del settore per il combinato disposto dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*», degli articoli 4,16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*», dell'articolo 54 dello Statuto comunale e dall'articolo 30 del «Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi» □ Parte I □ □Assetto organizzativo□

DETERMINA

1. di affidare agli avvocati Marco Barilati (Codice fiscale BRL MRC 63B24 D969T □Partita Iva 01379310996) e Pietro Piciocchi (Codice fiscale PCC PTR 77H10 D969U □ Partita Iva 01516390992), con Studio in Genova □ Via Corsica n. 21/18-20, e all'avvocato Luca Gabrielli (Codice fiscale GBR LCU 78E06 H501Z □Partita Iva 08451751005), con sede in Roma □ Via F. Nicolai n. 70/8 sc. B, muniti di procura speciale, l'incarico di difesa legale dell'ente, nel ricorso che il Comune intende proporre avanti il Tribunale amministrativo competente avverso i provvedimenti dell'amministrazione centrale inerenti minori trasferimenti erariali;
2. di impegnare □ a titolo di onorari ed esposti □ la spesa, al momento presunta, di □13.999.94 □ comprensiva delle spese generali, del contributo C.P.A. e dell'Iva nella misura di legge e degli eventuali esposti, al Titolo I, Funzione 01, Servizio 08, Intervento 03, Capitolo di spesa 330030 «Prestazioni professionali e specialistiche - Contratti», del bilancio di previsione 2015, ora in fase di predisposizione [Centro di Costo 01803 □ SIOPE 1331];
3. di dare atto che la spesa per sua natura non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;
4. di autorizzare i pagamenti delle parcelle con determinazioni del dirigente del settore Contratti e Personale, nei limiti degli importi impegnati;
5. di dare notizia della stipula del contratto in argomento mediante pubblicazione di avviso sul sito Internet del Comune di Cuneo [www.comune.cuneo.gov.it];
6. di dare atto che responsabile del procedimento inerente o conseguente questo provvedimento è il sottoscritto dirigente del settore Contratti e personale;
7. di inviare copia della presente determinazione al Sindaco ai sensi dell'articolo 30 □ comma 8 □ del «Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi»

**Il dirigente
Rinaldi Giorgio**



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE SU DETERMINA

N. proposta 366 del 2015

N. 322 del 19-03-2015 del Registro Generale

OGGETTO: RICORSO AL TAR DEL LAZIO AVVERSO PROVVEDIMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE INERENTI MINORI TRASFERIMENTI ERARIALI - AFFIDAMENTO INCARICO -

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata, rilasciato ai sensi degli articoli 151, comma 4 e 179, comma 3 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

Effettuata la registrazione contabile

Anno: 2015, Capitolo: 00330030, Impegno: 20150001666/0, Importo: 13.999,94

Cuneo, 19-03-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott. Carlo Tirelli)